

(N. 1074-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1955*

*modificato dalla 1^a commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo
affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 giugno 1956 (V Stampato n. 1827)*

d'iniziativa dei Senatori SANTERO e CEMMI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 LUGLIO 1956

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, la costruzione di edifici e l'ampliamento di quelli esistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. Il medesimo potere è concesso in ordine alle nuove costruzioni finora eseguite nella zona di rispetto ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Articolo unico.

Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente:

« Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre eccezionalmente l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè il raggio della zona non risulti mai inferiore ai cento metri ».